



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 16/07/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di tre buoni fruttiferi ordinari di Lire 2.000.000,00 ciascuno, di cui uno appartenente alla serie "Q/P", sottoscritto in data 13/02/1987, e due appartenenti alla serie "Q", sottoscritti in data 20/06/1987 e 19/08/1987.

Rappresenta di aver riscosso i titoli per gli importi, rispettivamente, di € 13.431,94, € 13.204,74 ed € 13.091,14, restando creditore della ulteriore somma complessiva di € 12.416,45 (e singolarmente, per i tre buoni, rispettivamente, di € 9.841,73, € 1.294,57 ed € 1.280,15).

Tanto premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario a pagare la somma maturata e non riscossa, pari a € 12.416,45.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, osserva che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; in conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo e che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto, ossia al tasso del 12%, come indicato nel timbro, e non al 15%, come previsto per la serie "P".

L'intermediario contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in*



merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale". L'art. 5 del citato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute", derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Ritiene, pertanto, che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Aggiunge che non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, che ha esaminato una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente a una serie non più in vigore, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

A sostegno delle proprie argomentazioni, l'intermediario richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale, 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156/1973.

Rappresenta, infine, che la correttezza del proprio operato è stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di tre BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, di cui uno appartenente alla serie "Q/P" e due appartenenti alla serie "Q".

Il ricorrente, pur non esplicitando le ragioni dell'erroneità dei calcoli effettuati dall'intermediario, allega prospetti in base ai quali sembra contestare il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli, nonché l'applicazione della ritenuta fiscale del 6,25% ai rendimenti maturati. Ciò posto, con riferimento al buono appartenente alla serie "Q/P", si osserva che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del



sopra menzionato Decreto Ministeriale; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, da ultimo confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha accolto, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Per le suesposte ragioni, la domanda del ricorrente risulta meritevole di accoglimento, sul punto

Per quanto riguarda, invece, i due buoni appartenenti alla serie "Q", si osserva che i buoni sono stati emessi sul modulo cartaceo della serie di appartenenza ("Q").

Sebbene il ricorrente non ne faccia menzione, la riscontrata differenza di rendimento parrebbe imputabile alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, considerato che egli chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni.

Al riguardo si osserva, innanzi tutto, che il Collegio di Coordinamento, richiamando il principio enunciato nella decisione n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. decisione n. 6142/2020).

Il Collegio richiama, quindi, la disciplina applicabile e, in particolare, il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente abrogata dal D.L. n. 239/1996, che ha introdotto, a partire al 01.01.1997, l'imposta sostitutiva, stabilita, per quanto riguarda gli interessi, nella misura del 12,50%), che ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987). Rileva, altresì, il disposto dell'art. 7, ultimo comma, D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, ai sensi del quale "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

Tanto premesso, si osserva che, con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo del titolo è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno è stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta.

L'orientamento di questo Arbitro, sul punto, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (cfr. Coll. Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Con la decisione n. 6142/20, il Collegio di Coordinamento ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile.

Per i buoni della serie Q, pertanto, la domanda del ricorrente non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale serie "Q/P", relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS